

ANTONELLA GALLAROTTI

**BANDI E AVVISI DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA  
NEL CINQUECENTO E SEICENTO  
RIGUARDANTI L'AREA FRIULANA**

Nel corso dei lavori di ricognizione dei fondi antichi e dei fondi speciali non catalogati della Biblioteca Statale Isontina e della Biblioteca Civica effettuati per la realizzazione del censimento delle edizioni del Seicento e per l'edizione del catalogo dei manifesti del Comune di Gorizia nelle raccolte della Biblioteca Civica, è stata rinvenuta una raccolta di bandi e avvisi stampati nel XVI e nel XVII secolo (1). Sono bandi veneto-friulani, emanati dalla Repubblica di Venezia e dalla Luogotenenza generale della Patria del Friuli: sei sono del XVI secolo, stampati ad Udine dal 1594 e il 1600, quarantadue del XVII secolo, stampati a Udine e a Venezia tra il 1603 e il 1671 (in prevalenza nel primo quarto del secolo).

La piccola raccolta appartiene al materiale di proprietà della Biblioteca Civica. Essa proviene con ogni probabilità dall'archivio costituito da Giuseppe Domenico Della Bona (2) e faceva parte, insieme ad analogo materiale del XVIII secolo, di una più ampia serie inventariata nei vecchi registri topografici della Biblioteca sotto la dicitura «Circolari, ordinanze e decreti della Patria del Friuli» (collocazione Lc 1901 b) (3).

Le annotazioni manoscritte ai margini o sul verso dei fogli indicano che si tratta di bandi e avvisi, o lettere circolari accompagnatorie dei medesimi, inviati per la loro diffusione presso la giurisdizione di Strassoldo.

Lo stato di conservazione del piccolo fondo non è dei migliori: per molti dei documenti è stato pertanto programmato un urgente intervento di restauro, tanto più indispensabile in quanto si tratta di materiale che proprio per le

(1) Le vicissitudini della Biblioteca Civica, con spostamenti di sede e di materiale librario a causa degli eventi bellici e con la redistribuzione in nuove collocazioni dei fondi che Giuseppe Domenico Della Bona aveva ordinato secondo i propri criteri nella sua biblioteca privata, hanno purtroppo causato una dispersione della raccolta dell'abboniana in diverse sezioni della Biblioteca Civica di cui aveva costituito il prestigioso nucleo iniziale.

(2) Sul Della Bona cfr. G. MANZINI, *Il primo bibliotecario goriziano: G. D. Della Bona*, in «Studi goriziani», 1960, vol. 27, pp. 99-109.

(3) Sulle vicende che portarono all'istituzione della Biblioteca Civica di Gorizia e all'avvio del servizio bibliotecario, cfr. A. GALLAROTTI, *La nascita della Biblioteca Civica, l'apertura al pubblico e i primi anni di attività*, in «Studi goriziani», 1993, vol. 78, pp. 53-73.

sue caratteristiche d'uso non si è vista assicurata una conservazione adeguata fin dal momento della sua emissione. Fogli volanti, stampati per l'affissione o per la pubblica notificazione a mezzo di banditori o messi, ripubblicati dalle autorità locali che dovevano garantirne l'applicazione, questi avvisi sono stati spesso conservati insieme a materiali d'archivio, e di questi presentano alcune caratteristiche, anche a causa delle annotazioni manoscritte che talvolta integrano il testo, talvolta lo accompagnano. Non ne è noto un repertorio, come invece accade per libri ed opuscoli stampati nel medesimo periodo: per averne una campionatura è necessario ricorrere ai cataloghi di mostre dedicati a questo particolare settore, o nei quali una sezione sia stata loro dedicata (4).

I pezzi qui presentati costituiscono la parte più antica della ricca raccolta di legislazione (opuscoli e fogli sciolti) riguardante Gorizia e il suo territorio ottenuta dal Della Bona in anni di ricerche e conservata per le generazioni future, grazie sia alla sua dedizione, sia alla lungimiranza degli amministratori comunali che nel 1885 ne decisero l'acquisto e la valorizzazione. I bibliotecari di oggi li mettono ora a disposizione degli studiosi e dei ricercatori, anche attraverso strumenti di sintetica descrizione e di immediata consultazione quali i cataloghi tematici come questo che appaiono sulla nostra rivista (5).

(4) Per quanto riguarda in particolare i bandi veneto-friulani, si veda *Mostra di proclami a stampa dalla Repubblica di Venezia al Regno d'Italia*, a cura di B. Castellarin. Latisana, La Bassa, 1984, che copre l'arco di tempo dal XVI al XX secolo. Diversi cataloghi di mostre documentano gli avvisi dell'una o dell'altra area (Piemonte, Lombardia, Emilia, Sicilia, Roma, Napoli) a partire dal Settecento; molti sono stati recentemente dedicati al periodo napoleonico; più rari invece i riferimenti alle epoche precedenti. Ricordiamo almeno T. BULGARELLI, *Gli avvisi a stampa in Roma nel Cinquecento: bibliografia, antologia*, Roma, Istituto di studi romani, 1967; *Le leggi di una rivoluzione: i bandi della Repubblica napoletana dall'ottobre 1647 all'aprile 1648*, [a cura di] V. Conti, Napoli, Jovene, 1983; *Tra bandi e manifesti: momenti di vita ortonese 1621-1945*, Ortona, Associazione archeologica frentana, 1984.

(5) I criteri seguiti per la catalogazione si basano sulla descrizione archivistica del materiale. Si è data in parentesi quadra l'intitolazione quando dedotta dal contesto, senza parentesi (schede 19 e 27) quando essa consiste delle prime parole del testo o del titolo attribuito dello stampatore. Tra parentesi quadre figurano anche le date che nell'originale sono state aggiunte a mano al testo standard stampato.

I nomi di persona nell'indice sono stati normalizzati in base all'«Elenco generale dei luogotenenti della Patria del Friuli (1420-1797)» (cfr. *Relazioni dei rettori veneti in terraferma. I. La Patria del Friuli (Luogotenenza di Udine)*, Milano, Giuffrè, 1973, pp. LIX-LXI), mentre nel corpo della scheda sono riportati come figurano nel testo.

1. [Proclama della Repubblica di Venezia concernente l'obbligo di versamento di denaro da parte dei notai come «impositione posta sopra gli instrumenti e altri atti.»] In Pregadi, 1575 marzo 5. [1] c. 32x22 cm. Inc. con il leone di San Marco.
2. [Proclama della Repubblica di Venezia concernente l'esazione di due soldi per lira delle «condannazioni, & contrabandi.»] In Pregadi, 1575 marzo 12. [1] c. 27x20 cm. Inc. con il leone di San Marco.
3. [Lettera circolare, a stampa, di Marcus Quirino, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente un censimento degli uomini dai sedici ai sessant'anni.] Di Udine, 1594 ottobre 26. [1] c. 32x21 cm. Inc. con il leone di San Marco, capolettera (S).
4. [Proclama di Alexander Pacis, cancelliere di Udine, emanato per ordine di Santo Veniero, Luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente l'aumento del dazio dovuto dai notai.] Vtini, 1595 novembre 10. [1] c. 31x21 cm. Inc. con il leone di San Marco, capolettera (D).
5. [Proclama di Nicolò Donado, provveditore del Friuli, concernente la guardia notturna alle strade a conferma di precedenti proclami e ordini.] Vdine, [1599 aprile 17]. [1] c. 30x21 cm. Inc. con il leone di San Marco.
6. [Editto di Tomaso Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente le precauzioni da adottare contro il diffondersi del «mal contagioso» dalle zone infette e sospette (Zagabria, Cocevia, Cilla, Petovia di Stiria, Cragno, Ongaria bassa).] Vdine, 1600 giugno 24. [1] c. 42x30 cm. A firma del cancelliere Ascanius Amaltheus. Inc. con il leone di San Marco.
7. [Proclama di Christoforo Valiero, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente la proibizione di prelevare uova o piccoli dai nidi degli uccelli selvatici.] Di Udine, 1603 maggio 3. [1] c. 30x21 cm. A firma del cancelliere Innocentius Bellus. Inc. con il leone di San Marco.
8. [Lettera accompagnatoria, a stampa con aggiunte manoscritte, di Christophorus Valerio, luogotenente della Patria del Friuli.] Udine, [1603 maggio 26]. [1] c. 16x22 cm. In latino.
9. [Convocazione di Christoforo Valiero, luogotenente generale della Patria del Friuli, al parlamento del 1° giugno.] Udine, 1604 maggio 15. [1] c. 30x20 cm.
10. [Proclama di Iseppo Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente il divieto di alloggiare soldati provenienti dall'Ungheria e dalle Fiandre, per motivi sanitari.] Udine, 1605? ottobre? 9]. [1] c. 30x22 cm.

11.  
[Lettera accompagnatoria, a stampa con aggiunte manoscritte, inviata da Joseph Manroceno, luogotenente della Patria del Friuli.]  
Vtini, [1605? novembris?].  
[1] c. 15x21 cm.  
In latino.

12.  
[Proclama dei Provveditori Marc'Antonio Marcello e Bernardin Belegno concernente il fitto di beni comunali.]  
Data [Nella Arena di Pordenon], 1605 [novembre 21].  
[Venezia], Stampata in Calle delle Rasse.  
[1] c. 41x30 cm.  
Inc. con il leone di San Marco, capolettera (E).

13.  
[Convocazione della Contadinanza da parte del luogotenente generale della Patria del Friuli Francesco Erizzo nel castello di Udine il giorno dell'Epifania 1607 per l'elezione generale dei sindaci.]  
Vtini, [1606 dicembre 18].  
[1] c. 30x21 cm.

14.  
[Lettera circolare, a stampa, di Bernardin Belegno, luogotenente generale della Patria del Friuli, contenente il testo di un proclama concernente abusi dei Cauallari e provvedimenti per evitarli.]  
Vdine, 1608 giugno 28.  
[1] c. 31x21 cm.  
A firma del cancelliere Antonio Vandinello.

15.  
[Disposizioni di Gabriel Coradin Dacio III concernenti il dazio postale come da ordine dei Savi ed Esecutori alle Acque del 12 novembre 1608.]  
1608.  
[1] c. 21x30 cm.

16.  
[Convocazione di Bernardin Belegno, luogotenente generale della Patria del Friuli, al parlamento del 18 gennaio 1609.]  
Vtini, [1609 gennaio 1].  
[1] c. 31x21 cm.

17.  
[Lettera circolare, a stampa, di Bernardin Belegno, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente la -parte presa nel maggior Consiglio à di 11. Genaro 1608. in materia de' Compromessi-].  
Vdine, 1609 gennaio 21.  
Stampata in Venetia, & ristampata in Vdine.  
[1] c. 30x21 cm.

18.  
[Disposizioni di Antonio Grimani, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernenti il sequestro delle entrate per il debito delle decime.]  
Vtini, 1609 giugno 20.  
[1] c. 30x20 cm.  
Inc. con il leone di San Marco.

19.  
Ordini, et proclami per lo pacifico vivere lemanati da Lunardo Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli.  
Vdine, 1610 ottobre 23.  
Stampati in Vdine, presso Pietro Lorio.  
[1] c. 42x31 cm.  
A firma del cancelliere Carlo Gardellini. Inc. con il leone di San Marco.

20.  
[Disposizioni di Lonardo Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli, relative alla riscossione di due soldi per lira dai condannati a pene pecuniarie a favore dell'Accademia.]  
Vdene, 1610 novembre 1.  
[1] c. 41x31 cm.  
A firma del cancelliere Carolus Cardelinus e del segretario Valerio Antelmi. Inc. con il leone di San Marco, capolettera (N).

21.  
[Convocazione della Contadinanza da parte del luogotenente generale della Patria del Friuli Lonardo Moresini nel castello di Udine il giorno di S.to Antonio del gennaio 1611 per l'elezione dei sindaci.]  
Vtini, [1610 dicembre 31].  
[1] c. 31x21 cm.

22.  
[Convocazione della Contadinanza da parte del luogotenente generale della Patria del Friuli Michiel Foscarini nel castello di Udine il giorno dell'Epifania 1613 per l'elezione dei sindaci.]  
Vtini, [1612 dicembre 4].  
[1] c. 30x20 cm.

23.  
[Lettera circolare, a stampa, di Michiel Foscarini, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente la -parte presa nell'eccellentissimo Consiglio di Pregadi, 1612. Adì 5 ottobre. In materia de le Legitimationi, & del crear Nodari, & Dottori-].  
Di Vdine, 1612 dicembre 15.  
[1] c. 30x21 cm.  
Inc. con il leone di San Marco, capolettera (N).

24.  
[Lettera circolare, a stampa, di Michiel Foscarini, luogotenente generale della Patria del Friuli, contenente un proclama relativo alla consegna per archivio di tutte le scritture -de nodari morti-].  
Vtini, 1613 aprile 3.  
[1] c. 41x30 cm.  
Inc. con il leone di San Marco.

25.  
[Convocazione della Contadinanza da parte del luogotenente generale della Patria del Friuli Vincenzo Capello nel castello di Udine il giorno dell'Epifania 1614 per l'elezione generale dei sindaci della medesima].  
Vtini, [1613 dicembre 2].  
[1] c. 31x22 cm.

26.  
[Convocazione della Contadinanza da parte del luogotenente generale della Patria del Friuli Vincenzo Capello nel castello di Udine il 2 giugno 1615 per l'elezione generale dei sindaci.]  
Vtini, 1615 maggio 22.  
[1] c. 30x21 cm. in 8°

27.  
Ordini, et provisioni dell'illustrissimo signor Silvestro Moresini Luogotenente generale de la Patria del Friuli in materia di cavallari.  
In Vdine, 1615 giugno 20.  
In Vdine, appresso Pietro Lorio.  
[1] c. 42x31 cm.  
A firma del cancelliere Nicolaus Veglia. Inc. con il leone di San Marco, capolettera (V).

28.  
[Lettera accompagnatoria di proclami, manoscritta, di Silvestro Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli.]  
Vtini, 1615 giugno 22.  
[1] c. 30x21 cm.

29.  
[Lettera circolare, a stampa, di Silvestro Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli, accompagnatoria di -proclami & ordini nostri in materia de biaue-].  
Vtini, 1615 luglio 22.  
[1] c. 30x21 cm.

30.  
[Lettera circolare, a stampa, di Silvestro Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli, contenente un proclama riguardante i possessi ecclesiastici.]  
Vtini, 1616 giugno 9.  
[1] c. 30x21 cm.  
A firma del cancelliere Nicolaus Veglia.

31.  
[Lettera circolare, a stampa, di Silvestro Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli, contenente un proclama del 1 giugno 1616 in materia di feudatari.]  
Vdine, 1616 giugno 17.  
[1] c. 30x20 cm.  
Inc. con il leone di San Marco, capolettera (C).
32.  
[Lettera circolare, a stampa, di Pietro Sagredo, luogotenente generale della Patria del Friuli, accompagnatoria di proclami.]  
Vtini, 1619 dicembre 16.  
[1] c. 30x21 cm.
33.  
[Lettera circolare a stampa di Petrus Sagredo, luogotenente generale della Patria del Friuli.]  
Vtini, [1620 febbraio 7].  
[1] c. 20x15 cm.  
In latino.
34.  
[Convocazione del Parlamento per il 31 maggio 1620 da parte del luogotenente generale della Patria del Friuli Petrus Sagredo.]  
Vtini, 1620 maggio 7.  
[1] c. 30x21 cm.
35.  
[Disposizioni di Domenico Ruzini, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernenti le fedì di sanità per tutta la Patria.]  
Di Vdine, 1623 gennaio 4.  
[1] c. 31x21 cm.
36.  
[Disposizioni di Zuanne Barbarigo, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernenti le fedì di sanità per tutta la Patria.]  
Vdine, 1624 marzo 8.  
[2] c. 30x21 cm.  
Contenente due copie dello stesso testo. A firma del cancelliere Ottavio Vida.

37.  
[Lettera circolare, a stampa, di Zuanne Barbarigo, luogotenente generale della Patria del Friuli, accompagnatoria di una dichiarazione sulla -proibizione d'ogni sorte di arcobusi da ruoda, fucili, et azzalini-].  
Vdine, 1624 aprile 20.  
[1] c. 30x21 cm.
38.  
[Proclama di Zuanne Barbarigo, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente il divieto di arcobusi da ruota o azzalini.]  
Vdine, 1624 maggio 9.  
[1] c. 30x21 cm.  
A firma del cancelliere Ottavio Vida.
39.  
[Lettera circolare, a stampa, di Zuanne Barbarigo, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente il censimento dei cavalli per ordine del procurator providitor generale in Terra Firma Antonio Barbaro.]  
Vdine, 1624 dicembre 2.  
[1] c. 30x21 cm.
40.  
[Proclama di Zuanne Barbarigo, luogotenente generale della Patria del Friuli per la Serenissima Signoria di Venezia, concernente una cerca o elemosina a favore della povera Casa di Cathecumeni di Venezia.]  
s.l., s.d. [1624].  
[2] c. 31x21 cm.  
Contiene due impressioni, con piccole varianti, dello stesso testo. Due inc. con il leone di San Marco e con il battesimo di Cristo.  
La data si deduce dall'elenco generale dei luogotenenti della Patria del Friuli (1420-1797) e dal periodo trascorso in carica da Giovanni Barbarigo.

41.  
[Lettera circolare, a stampa, di Zorzi Contarini, luogotenente generale della Patria del Friuli, relativa al versamento delle raspe.]  
Vdine, 1635 maggio 10.  
[1] c. 30x21 cm.
42.  
[Lettera circolare, a stampa, di Pietro Marchettano, cancelliere della Patria del Friuli, relativa a provvedimenti sanitari contro la diffusione della peste dal Tirolo.]  
Vdine, 1635 settembre 1.  
[1] c. 31x21 cm.
43.  
[Lettera circolare, a stampa, di Geronimo Zustinian, luogotenente generale della Patria del Friuli, contenente norme per la riscossione della -contribuzione volontaria in città e in terra ferma- stabilite dall'eccellentissimo Consiglio di Pregadi il 21 aprile 1646.]  
Vdine, 1646 maggio 4.  
[1] c. 30x20 cm.  
A firma del cancelliere Camillo Perusini.  
Inc. con il leone di San Marco.
44.  
[Proclama di Andrea Memmo, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente i tre dazi delle condanne vecchie, pro accademia e pro prigioni nuove.]  
Vdine, 1647 ottobre 29.  
[1] c. 30x21 cm.  
A firma del cancelliere Vincenzo Michieli.  
Inc. con il leone di San Marco.  
Legato con il successivo (si tratta di un unico bifoglio su cui sono stampati i due proclami).
45.  
[Proclama di Andrea Memmo, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente
- i dazi delle condanne delle prigioni nuove.]  
Vdine, 1647 dicembre 7.  
[1] c. 30x21 cm.  
A firma del cancelliere Vincenzo Michieli.  
Inc. con il leone di San Marco.  
Legato con il precedente (si tratta di un unico bifoglio su cui sono stampati i due proclami).
46.  
[Proclama di Nicolò Venier, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente il divieto per giudici e giurisdicenti di esercitare al di fuori del proprio distretto.]  
Vdine, 1655 ottobre 22.  
[1] c. 42x30 cm.  
Con l'approvazione del doge Carolus Contareno del 10 novembre 1655. Inc. con il leone di San Marco.
47.  
[Disposizioni di Carlo Contarini, luogotenente generale della Patria del Friuli, contro il cancelliere che ha omesso di presentar le polizze delle condanne per gli anni 1667, 1668, 1669, 1671.]  
Vdine, 1671 maggio 28.  
[1] c. 30x20 cm.  
A firma di Ardisio Franceschi. Inc. con il leone di San Marco.
48.  
[Avviso di Gio. Basadonna, Gerolamo Renier e Lorenzo Correr, Provveditori sopra i beni comunali, relativo alla vendita delle rendite di alcuni beni comunali per esecuzione delle parti del Senato 29 aprile e 20 maggio 1671.]  
[Venezia], 1671 giugno 8.  
Stampato per Gio: Pietro Pinelli, stampator ducale.  
[1] c. 31x21 cm.  
Inc. con il leone di San Marco, capolettera (C).

## INDICE DEI NOMI DI PERSONA

Amaltheus Ascanius 7  
 Antelmi Valerio 20  
 Barbarigo Giovanni 36-40  
 Barbarigo Zuanne *vedi* Barbarigo Giovanni  
 Barbaro Antonio 41  
 Basadonna Gio. 48  
 Belegno Bernardin *vedi* Bellegno  
 Bernardino  
 Bellegno Bernardino 12, 14, 16-17  
 Bellus Innocentius 7  
 Capello Vincenzo 25, 26  
 Cardelinus Carolus *vedi* Gardellini Carlo  
 Contareno Carolus *vedi* Contarini Carlo  
 Contarini Carlo 46-47  
 Contarini Giorgio 40  
 Contarini Zorzi *vedi* Contarini Giorgio  
 Correr Lorenzo 48  
 Dacio Gabriel Coradin III 15  
 Donado Nicolò 5  
 Erizzo Francesco 13  
 Foscarini Michiel 22, 23, 24  
 Franceschi Ardisio 47  
 Gardellini Carlo 19-20  
 Giustiniani Girolamo 43  
 Grimani Antonio 18  
 Lorio Pietro 19, 27  
 Manroceno Joseph 11  
 Marcello Marc'Antonio 12  
 Marchettano Pietro 42  
 Memmo Andrea 44, 45

Michieli Vicenzo 44, 45  
 Moresini Iseppo *vedi* Morosini Giuseppe  
 Moresini Lonardo *vedi* Morosini Leonardo  
 Moresini Lunardo *vedi* Morosini Leonardo  
 Moresini Silvestro *vedi* Morosini Silvestro  
 Moresini Tomaso *vedi* Morosini Tommaso  
 Morosini Giuseppe 10  
 Morosini Leonardo 19-21  
 Morosini Silvestro 27-31  
 Morosini Tommaso 6  
 Paci Alessandro 4  
 Pacis Alexander *vedi* Pacis Alexander  
 Perusini Camillo 43  
 Pinelli Gio: Pietro 48  
 Querini Marco 3  
 Quirino Marcus *vedi* Querini Marco  
 Renier Gerolamo 48  
 Ruzini Domenico 35  
 Sagredo Petrus *vedi* Sagredo Pietro  
 Sagredo Pietro 32-34  
 Valerio Christophorus *vedi* Valier Cristoforo  
 Valier Cristoforo 7-9  
 Valiero Christoforo *vedi* Valier Cristoforo  
 Vandinello Antonio 14  
 Veglia Nicolaus 27, 30  
 Venier Nicolò 46  
 Venier Santo 4  
 Veniero Santo *vedi* Venier Santo  
 Vida Ottavio 36, 38  
 Zustinian Geronimo *vedi* Giustiniani Girolamo

## INDICE DEI NOMI DI LUOGO

Cilla 6  
 Coccevia 6  
 Cragno 6  
 Fiandre 10  
 Friuli 4-11, 13-14, 16-17  
 Ongaria *vedi* Ungheria  
 Petrovia 6

Pordenon 12  
 Stiria 6  
 Tirolo 42  
 Udine 3-11, 13-14, 16-17  
 Ungheria 6, 10  
 Venezia 1-2, 12, 17, 40, 48  
 Zagabria 6

## INDICE PER MATERIE

Accademia (Venezia) 20, 44  
 Armi 37-38  
 Beni comunali 12, 48  
 Cavallari 14, 27  
 Cavalli 39  
 Censimento 3  
 Censimento dei cavalli 39  
 Compromessi 17  
 Contadinanza 13, 21-22, 25-26  
 Dazi 4, 44  
 Dazio postale 15  
 Dottori 23  
 Feudatari 31

Giudici 46  
 Guardia notturna alle strade 5  
 Notai I, 4, 23-24  
 Parlamento 9, 16, 34  
 Peste 42  
 Possessi ecclesiastici 30  
 Povera casa di catecumeni (Venezia) 40  
 Prigioni nuove (Venezia) 44-45  
 Sanità 6, 10, 35-36, 42  
 Soldati 10  
 Tasse e versamenti 1, 2, 18, 20, 40-41, 43, 47  
 Uccelli 7



1801 6

Inherendo l'illustrissimo Signor NICOLÒ DONADO per la Serenissima Signoria di Venezia, &c. Proueditor nel Friuli alli proclami, & ordini suoi altre volte publicati, & mandati per questa Prouincia ad intelligenza di tutti, ne à quelli in alcuna parte derogando, ma volendo che siano puntualmente eseguiti sotto le pene m'essi esprelle, & pubblicamente sapere, & commettere à tutti li Degani di cadauna villa, & luoco di questa Patria, che sotto pena della vita debbano tener buone guardie alli rastelli su le strade coerenti delle loro ville da esser serrati la notte, serrando, & stroppando le altre strade in modo, che non si possi passar, ne transitare per esse, lequali guardie sotto l'istessa pena debbano personalmente attendere con ogni diligenza, ouer mandar altra persona di casa sua, che sia più atta da esser conosciuta per esso Degano per più sufficiente, non dando transito, pratica, nè ricetto ad alcuno di Ciudadale, o suo territorio, nè ad alcun altro, che da esso territorio, o altri luochi sospetti venisse, nè con fede, nè senza, & cercando quelli tali di voler sforsar esse guardie debbano folliciare il Commun, & scacciarli, potendo anco in caso di resistenza offenderli impunemente. Nè parimente permettere, o conceder il passo ad alcuno, che non habbia le sue fedeli legitime, & autentiche, fatte conforme alli ordini già dati con la effigie, figura, età, pelo, & segno, sottoscritte ne' luochi, doue haueranno alloggiato, lequali debbano esser lette, & fatte legger, & conosciute bene prima, che sia loro dato il transito, ricetto, o pratica.

Prohibendo anco à tutti indifferentelemente sotto l'istessa pena il poter dar pratica, alloggiar, nè admitter in casa sua alcuna persona che non sia del luoco d'apoi fonata l'Aue Maria, ne anco di giorno, se prima non li vederanno, & faranno veder, & conoscer dal Degano, o altro soprastante à tal carico le loro fedeli per buone, & sufficienti.

Facendo in oltre sapere alli Degani, che se alcuno li mostrerà renitente, o contrauenirà à quelli, & altri ordini dati per innanzi da S.S. Illustrissima, o non li vorranno eseguire in qualche loro commesso, debbono venir, o mandar immediate à denunciarli avanti di esso, perche possa contra di loro proceder à quel castigo, che meriteranno, altrimenti venendo S.S. Illustrissima in cognitione per altra via, procederà contra essi Degani à quelle più aluere pene, che giudicherà meritar la loro negligenza, & trascuragine, non admettendoli alcuna denuncia, o scusa, che potessero allegar contra altre particolari persone, volendo, & intendendo, che sia suo carico di denunciarli, o mandarli à denunciar immediate, chaueranno tra' redito. In quorum fidem, &c.

Dato in Udine li 4. 17. Apr. 1601

(schede 5)





## TOMASO MORESINI

per la Serenissima Signoria di Venetia, &c. Luogotenente generale della Patria del Friuli.

**A**ttendendo con ogni spirito, che il mal contagioso nuouamente attaccato con dolorosi progressi in Cragno, Crouatia, Petouia di Stiria, & altri luoghi non molto discosti da questi confini, se ne sia lontano, e quella Patria godendo di quella ottima salute, nella quale per fauor di DIO si tuttora, resti preservata come sperato deue felicemente succedere con publica consolatione, quando segui la debita obediienza de gli ordini, che à quello fine habbiamo opportuni, secondo il bisogno delle presenti occorrenze. Però col tenor del presente publico Editto efficacemente commettiamo quanto segue.

Che non sia persona alcuna, e si chi si voglia, che ardisca condot, o far condot, nè permettere che sia condotto in alcuna Terra, Castello, villa, o casa di questa Patria sottoposta alla superiorità nostra, tele di alcuna forte, lini, piume, lane, cuori pelosi, nè corai, draggi nuovi, nè vecchi, di qualsi voglia luogo, nè sotto pretesto di purga e sterore, nè in altro modo senza particular licenza in Stampa sottoscritta, e sigillata di nostra mano, sotto pena in caso di contrasazione di galea, prigione, bando, & altro etiam della vita, ad arbitrio nostro, & ognuno possa accusare, & ritenere, che guarderà la metà di esse robbe, di carri, carrette, & animali, eun che fosse fatta la contrasazione, & lire cento de' beni di cadaun teo comuno che sia del delitto, & volendo far tenuto secreto, & l'altra metà à luoghi più ad arbitrio nostro.

Che i cattedani Degano, Meriga, e Capo de' Comuni di quà del Tagliamento sottoposti alla superiorità di questo Reggimento in pena di lire cento da esserli irremissibilmente tolti, & applicata alle spese occorrenti di sanità, debba in termine di giorni tre hauer fatti li ralleli dall'vno, e l'altro capo delle strade macitre della sua villa per tenerli serrati la notte, & à quelli proueder buoni, & sufficiensi guardiani almeno di anni venti, che affiduamente custodiscano i passi, accioche in modo alcuno non sia admetto persone che venissero da luoghi sospetti, nè altri, che non haueressero le buone fedi di sanità in Stampa sottoscritte, & riconosciute alle Terre, & passi ordinarij. Et nel far gli ralleli debbano tener con fessi, & in sufficiense modo le altre strade ordinarie. Et se fosse alcuno tanto zeloso di sua forza, o violenza à detti guardiani, debbano li Capi di Commun, & ognuno, che ne hauerà notizia fare cauziana marale, e con ogni forte di arme perseguirli, & ammazzarli non li potendo prender, portando à noi subito le denoncie.

Che li fessi, nè alcun altro, e si chi si voglia, siano eccettuato, non possa riceuer alcuno in l'hostia, o casa, o altrimenti dalli ricetto, se quel tale non hauerà la sua fede in Stampa del luogo di doue farà partito, sottoscritta alle Terre, & passi ordinarij, di esser recolta, & approuata da' Deputati ordinarij, prima che li sia dato alloggiamento, sotto pena alla contrasazione di galea, prigione, & altro etiam della vita, e di pagar al denonciante che volendo fare tenuto secreto lire cento.

Che li Degani, Merighi, & Capi di Communo immediatamente à noi sottoposti debbano mandar subito hauuta notizia del presente Editto, o venir à leuar le fedi di sanità in Stampa per consegnarle à i Curati delle ville: I quali habbino da distribuirle solamente à gli habitanti in esse ville, proibendo espressamente ad essi Curati di farle ad altri, sotto pena, se ad altri seruissero di quelle più seueri, che faranno firmate e proportionate alla presente importantissima materia di sanità di quella consequenza, che ad ognuno è ben nota, le quali fedi facciano di loro propria mano.

Dandosi li Giudicenti con i Prelati, come secolari, & interuenti delle Copioniati far subito intender il medesimo ordine alle ville suggerite alle loro giurisdizioni, accioche habbino da esserli anche quanso è detto di sopra delle fedi, & ogni villa faccia porre il nome di essa in Stampa: Et con li Deputati delle Castelle, & giurisdizioni facciano il medesimo, & quelli tengano nota particolare in vn libro à parte di nome, e cognome di Curati, & Notari, e haueranno quello carico delle fedi, e usandane di qual copia, accio in ogni occorrenza li possi farne incontro, e le fedi siano fatte per mano di principali Deputati, che le riceveranno, e non da altri, sotto pena in ogni caso di contrasazione di quelle pecie corporali, che ci passeranno opportuna, e di lire cento al querelante, che volendo farà tenuto secreto.

Et perche intendemo, che in molte uolte, sopra carri coperti di fieni, paglie, & altre pallature vengono trasportate da luogo à luogo, & anco in questa Città diuete merci, sotto ogniuno, anzi debbano li guardiani far le debite inuestigazioni per penetrar se fosse commessa alcuna di queste fraudi: & in occasione debbano arestar li carri, carrette, & animali, cautamente deponendo le robbe in luogo sicuro, che guadagneranno essi animali, & infroamenti, & quel più delle robbe, che potesse esser disposto, se non occorressi abbrugiarle, le quali intendono senza remissioni perdue con essi carri, & animali. Et li conduttori, che facciamente le condurranno, i principali, mandanti, & partecipi faranno calligati etiam con pena della vita di quel modo, che ricercherà la giustitia.

Non sia persona alcuna, & si chi esser si voglia, che ardisca andar nel Cragno, nè in alcun'altro luogo sospetto, & che per l'auenire li scopriero sospetti, nè à quelli accostarsi sotto qual si voglia imaginabil pretesto, senza expressa, & particular licenza, sottoscritta, & sigillata di nostra mano, in pena di bando, galea, & etiam della vita, ad arbitrio nostro: & questo per leuar in ogni modo, mentre perseverano questi sospetti, il commercio de' luoghi infetti, & luoghi vicini à quelli; hauendo dimostrata la esperienza, che alcuni tanto confidenti di se medesimi per ogni picciol guadagno non temano auenturarsi nel fuoco della euidente peste con pericolo della publica sanità, hauendo come pratici del paese aperto, facile l'adito con mille colorate scuse di entrar in questa Prouincia.

Et perche non è men pericolosa, & sospetta la frequenza delle fagge, che si fanno nelle ville confinanti alli luoghi alieni, che sia quella de i mercati, & fiere poiche da tutte le parti li vogliono conuocare genti, & robbe; però si comanda à tutti li Degani, & Merighi delle ville di quà del Tagliamento, sottoposte alla superiorità nostra, che sotto le pene sudete non debbino permettere, che nelle loro ville si facciano balli, nè altra reductione di genti ne i giorni delle fiere, o altri deputati, per particular deuotione di esse ville.

Proibendo espressamente alli Giudicenti con i Prelati, come secolari, Communizati, ville, Commune, & altri luoghi soggetti à questa superiorità, il permettere, che si facciano fiere, o mercati nelle loro giurisdizioni, sotto qual si voglia pretesto, sotto tutte le pene etiam corporali, che ci passeranno, con preno à gli accusatori oltre la secretezza di ducati venticinque.

Che quelli, che si trouano hauer nelle Terre, Castelli, & ville sottoposte à questa superiorità tele, lini, cuori, pellami, & altre simili merci, con proprie, come di ragione d'altri venute di fuori, debbano quelli di quà del Tagliamento in termine di vn giorno, & quelli di là di giorni tre dopo la publicatione dare in nota à noi per poliza con ogni particolare del luogo, & del tempo che sono state condotte, & non mouerle, nè distribuirle senza nostra licenza, sigillata, & sottoscritta di nostra mano: & passato il termine, se farà alcuno denonciato, preli le dette robbe, & merci con altro tanto di pena da esser diuoto per metà con l'accusatore, che volendo farà tenuto secreto, & l'altra metà à pie cause ad arbitrio.

Li Barcaruoli del Tagliamento non possino traghettare nè di quà, nè di là del fiume alcuno nè con robbe, nè senza robbe, se non hauerà la fede di sanità in Stampa sottoscritta, & riconosciuta à i passi ordinarij, in pena di galea, prigione, & bando ad arbitrio nostro, & di pagar lire cento all'accusatore, che volendo farà tenuto secreto.

Debbano li Comuni, & Holli tenir in luogo conspicuo la copia del presente ordine, la qual gli sarà data senza spesa, sotto le pene di sopra dichiarate.

*Luoghi infetti, e' sospetti.*

Zagabria di Crouatia. | Cocouia. | Il Contado di Cilla. | Petouia di Stiria. | Tutto il Cragno. | Ongria bassa.

Di Vine il dì 24. Giugno. 1603.

*Afscenius Amalibens Cancell. Pratorius mand.*

(scbedata 6)



## CHRISTOFORO VALIERO

Luogotenente generale della Patria del Friuli.

**S**peç. dil. nof. Vi mandamo il proclama hoggi di ordine nostro publicato in questa Città, commettendoui, che facciate voi il medesimo, perche sia mandato ad effecutione in tutte le sue parti come stà, & giace.

Di Vine li 3. Maggio. 1603.

**E**sendo peruenuo à notizia dell' Illustriff. Sig. Christoforo Valiero, per la Sereniff. Signoria di Venetia, &c. Luogotenente generale della Patria del Friuli, che alcuni si fanno lecito sotto pretesto di nessun'vile, o di vilissimo guadagno, contraporfi alla conferuatione, & mantenimento di saluaticine, delle quali se ne può cauar ogniuno alli debiti tempi molto diletto, & non poco vile, con vniuersal sodisfattione, al qual abt. intendendo S.S. Illustriff. di diuertire: Per tenor del presente publico proclama, fa esser publicato in questa Città, & dalli Spettabili Feudatarij della Patria nelle loro giurisdizioni, si fa à chiara intelligenza di cadauno sapere, che nessuno, & sia chi si voglia per l'auenire habbia ardimento leuar dalli nidi per mangiar, o in altro modo riuscir, ou di Fagiani, Pernici, Quaglie, & altre simili forte di saluaticine, nè meno guastar gli animalletti, che da quelli nasceranno, per tutto il mese di Luglio prossimo, sotto irremissibil pena di lire cento di piccioli per cadaun nido che disturbassero, & di altre maggiori ad arbitrio di S.S. Illustriff. & di detti Signori Feudatarij, & anco di berlina, in caso ch'alcuno hauesse più volte contrasato, secondo la qualità de le persone, ad arbitrio sempre della Giustitia, intendendosi sottoposti alla pena pecuniaria li Padri per li figliuoli, & li Patroni per li famigli, la metà della qual pena pecuniaria sia applicata al denonciante, qual volendo sia tenuto secreto, & l'altra metà à quel Giudice, che farà l'effecutione, comprobata che sia seguita la transgressione nella sua giurisdizione almeno con vn testimonio non sospetto, nè interessato, à fine, che la Patria resti copiosa, & vbertosa, come per il passato, di così honorata ricreatione alla Nobiltà, & frequenza di simil saluaticine, à commodo vniuersale. Non intendendo però S.S. Illustriff. che dalli sudetti Signori Giudicenti sia mandata ad effecutione la presente deliberatione, se non farà stata prima publicata à chiara intelligenza di cadauno, doue farà bisogno.

Innocentius Bellus Cancell. mand.

(scbedata 7)

1901  
t



M. D. C. V. Adi 22. Novemb.

**H**SENDO commesso per parte dell'Eccellentissimo Senato a Noi Marc' Antonio Marcello, & Bernardin Belegno per la Serenissima Signoria, Proueditori sopra i beni Communalii in tutto lo Stato suo di Terra Firma; che debbiamo tagliare, cassare, & annullare tutte, & cadaune affittazioni, permutationi, vendite, & liuellationi fatte de' Beni Communalii, per qual si voglia Commun, & far ritornar nelli Communi tutti li luoghi, quouis modo occupati, accioche detti Communi possino goder la munificentia, & benignità di Sua Serenità, per mantener li loro animali per vtile, & beneficio delle possessioni, & terreni, & per alleuarne anco colt per il viuere de' sudditi, come per il far le fattioni publiche. Et vedendo Noi, che mal vsando detti Communi la gratia di Sua Serenità, hanno sotto finti pretesti de' bisogni di pagar angaria affittato li loro Beni Communalii a persone potenti, sotto finti nomi d'huomini de' loro Communi: liquali affittuali contrauenendo in tutto alle Leggi, hanno detti terreni, ouero pascoli, arati, & molti piantati, & ridotti a campi, con pensiero di perpetuare in quelli, con molta ruina, & danno di detti Communi, esterminando in tutto l'vso del pascolare, & per conseguenza leuando il nutrimento alli animali, & la occasione di poterne alleuare. Però, essendo le commissioni nostre; oltre il tagliare, cassare, & annullare, come faccemo, tutte dette affittazioni, permutationi, vendite, & liuellationi.

Habbiamo aderendo alla termination della precessori nostri di 17. Settembre 1604. terminato, & per le presenti terminamo: de cetero, non si possa più arar per li huomini delli Communi, nè per qual si voglia altra persona, alcuna minima quantità di essi Beni Communalii: ma quelli siano goduti da essi Communi in Pascoli, & feni, per seruizio delli loro animali, & per beneficio de' loro terreni, & de' Patroni, & lasciati ad vso commune, come di sopra sotto pena a chi affittasse arasse, feminasse, permutasse, o a chi tolesse, o tenesse ad affitto di essi Beni Communalii, in molta, o in poca quantità, di ducati cento per cadauno, & cadauna volta: Vn terzo della quale sarà dell'accusator, l'altro del Rettor, che farà l'effettione, & l'altro terzo dell'Arsenal.

Non potendo li huomini delli Communi in alcun modo disponer di essi Communalii, conforme alle Leggi in tal proposito disponenti: ma quelli godono solamente in Commun per vso de' pascoli, & far feni, come si è detto.

Et perche competitamente sia obseruato quanto è mente di Sua Serenità, habbiamo anco terminato, & terminiamo, che siano obligati tutti li Merighi delli Communi, & Ville in ogni occasion di affittatione, liuellatione, permutatione, vendite, & vsurpationi, che per l'auenire fossero fatte nelli Communalii, o strade publiche, & se fosse erato pur minima parte, andar alli Clarissimi Rettori, & Cancellarie, doue faranno sottoposti a notificare, e denonciar il tutto, sotto quelle istesse pene, come sono tenuti denonciar le risse che seguono con sangue nelli loro Regoladi, & di più, di restar priui li huomini di quel Commun per anni dieci del beneficio delli loro Beni Communalii.

Et sia la presente publicata in ogni giuriditione a chiara intelligentia di ogn'vno, & registrata in ogni Cancellaria per la sua inuiolabile effecutione.

*Dati. Adi Sopradito Nella Sena del Senato*

Marc' Antonio Marcello Proueditor.

Bernardin Belegno Proueditor.

Stampata in Calle delle Rasse.

*Giulio Cesare Stracchini*

(scheda 12)



MICHIEL FOSCARINI

Luogotenente generale de la Patria del Friuli.

**S**PESS. dil. nost. Vi mandiamo in stampa la Parte de l'Eccellentiss. Senato di 5. Ottobre passato in materia di legitimationi, & del crear de Nodari publicata da noi in questa Città, & vi commettemo, che habbiate ancor voi farla publicat' e nei luoghi soliti de la vostra Giurisdictione ne la maggior frequenza del popolo, & registrarne la vostra Cancellaria, & de la effecutione de le presenti ci auisarete.

Di Vine li 15. di Dicembre. 1612.

Parte presa nell'Eccellentissimo Consiglio di Pregadi.  
1612. Adi 5. Ottobre. In materia de le Legitationi, & del crear Nodari, & Dottori.

1612. Adi 5. Ottobre. In Pregadi.

**N**ON douendosi maggiormente differire la prouisione necessaria per rimediare a l'abuso introdotto, non solo nel particolare de le Legitationi, che vengono fatte lo Stato nostro per privilegio d'altri Principi, & anco intorno a l'auttqità esercitata da molti col medesimo privilegio ne la creatione de' Nodari & Dottori, senza l'auttorità de la Signoria Nostra, che è materia di quella somma impertanza, che può essere da cadauno benissimo conosciuto.

L'Anderà parte, che siua, & riservata la deliberatione di questo Consiglio de 30. Luglio 1567. in materia de Legitationi, sia à quella aggiunto, & fermamente deliberato; che tutti quelli, che se l'auenire pretenderanno farli legitimi per privilegio, debbano ottenere le legitimationi sudette da la Signoria nostra, con l'auttorità di questo Consiglio, & non altrimenti con quelli ordini, & regole, che da esso saranno particolarmente dichiarate, e statuite; come parimente non possano à modo alcuno esser creati Nodari, nè Dottori ne lo Stato nostro da chi si sia, che hauesse auttorità per privilegio d'altri Principi; Douendosi anco intorno à ciò esser posta dal detto Consiglio quella regola, & forma, che sarà giudicata necessaria, & conueniente; Et ogn'altra legitimatione, o electione, che dopo la presente parte fosse ottenuta, sia, & s'intendi nulli, & di niun valore, & come se fatta non fosse. Douendo la presente deliberatione hauer luoco in questa Città, & in tutto lo Stato nostro; & sia publicata sopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & mandata à tutti Rettori così da Terra, come da Mar, accio sia publicata, & registrata in quelle Cancellarie, & doue farà bisogno; & publicata, o non, habbia, & hauer debba la sua intiera effecutione.

Adi 10. Ottobre. 1612.

Publicata sopra le Scale di San Marco, e di Rialto.

Adi 11. Ottobre 1612.

Fà publicata l'antefrissa parte de mandato, &c. a le Scale del Palazzo d'Vdine per Mario Temporal publico Trombetta, &c.

*Revisione di 10 di Dec. 1612. Leggende mo' Cancell. & Breve affate per publicare la sopra parte licitata alle Scale di S. Marco, essendo concorsa alcuni gente ad: A di detto si ripresento alle Scale de' medesimo le publicate parte*

(scheda 23)



*Noi* *per la Serenissima Signoria di Venetia.*

Commettete voi della sotto la giurisdictione nostra, che per doi sole volte l'anno presente al tempo delli raccolti dobbiate conferire alle case de' cadauna persona della detta vostra Villa, ebotando con Christiana carità ogn'vno ad honor del Sig. Iddio porger vna elemosina alla povera Casa di Cathecumeni di Venetia, solo recetacolo de' infedeli, che vengono à batterarsi, così Hebrei, come Turchi, & Mori d'ogni sesso laqual elemosina sij de' danari, vino, bianche, minuti, galere, biancherie, filo, & altro, secondo la libera volontà d'ogn'vno laqual elemosina, uà nella detta pia Casa, per il souuenimento di tutti quelli infedeli maschi, e femine, che ricorrono al sacro fonte del battesimo per salua l'anime loro, alli quali si presta il uino, & uestito, si maritano le figliuole, & s'indirizza ogn'uno nella uia di Christo con intollerabile spesa, & uigilante fatica. Auuertendo ogn'uno che non si lascino ingannare da quelli che cercano per dette Ville con mandati, & senza, per Hebrei fatti Christiani, ma quella una volta l'anno li ferma a liberarsi dalle molestie di molti, che uanno ingannando le creature semplice rubando l'elemosine. Laqual elemosina ritrouata portate alla Cancellaria nostra, cioè la prima del formento per tutti li 15. Agosto prossimo, & la seconda delli menuti, & del vino per tutto il mese d'Ottobre prossimo. Riducendo i danari, le bianche, & il vino, ma non il filo, ne le biancherie, auuertendoui che non resti fraudata l'elemosina sotto debito di sacramento, che vi farà daro, & ciò essequirete sotto pena de' *Libbre* & altre pene ad arbitrio nostro.

*A tutte le Città, Castelli, Ville, Terre, Vniuersità, Schole, & Monasteri del Serenissimo Dominio di Venetia.*

La pia Casa di Cathecumeni di Venetia, oue si riducono per batterarsi tutti li infedeli, Turchi, Giudei, Mori, & altri, hauendo presentito, che molti tristi sotto pretesto di esser di questi battezzati uanno cercando per le Città, Castelli, Terre, Ville, & Monasteri, ingannando le persone semplice, e pie, rubando l'elemosine, con fede, & mandati falsi, fanno intender ad ogn'vno, che per tutta la Terra ferma nel Serenissimo Dominio Veneto, altri non cerca per la Casa di Cathecumeni di Venetia, se non Antonio Giustiniano vna sol volta l'anno, cioè alli tempi sudetti con licenza dell' Illustrissimi Sig. Rettori, cercando egli in persona per le Città, & Castelli, & facendo con mandato cercar per le Ville da deputati d'esse Ville, lequal elemosine son portate alla detta Casa, mandate d'ordine delli Illustrissimi Signori Rettori dal suo Cancelliero, al Cassiere di detta Casa, & seruono per il sostegno di quelle anime bisognose, che abbandonando le false religioni ricorrono nel grembo di Santa Chiesa, per esser segnati col carattere di Christo, maritando, monacando, & indirizzando, le figliuole con carità secondo le picciole loro forze.

Però s'eltona ogni anima fedele, & diuota al debito tempo, che si faranno dette cerche dentro & fuori, prepararsi con buona mente, & carità vna sol volta l'anno foccorerli, con danari, grani, vini, biancherie, filo, o altro, che faranno dal Signor Dio ispirati, perche riceueranno da sua Diuina Maestà, meho grande, & obsequiranno le grazie concesse a detta Casa dalli Sommi Pontefici. Non sendo alcun obligato, ne grauato, se non dalla sua carità, & spontanea volontà, à gloria del Signor Iddio, & beneficio dell'anima sua.

